

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituita una società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, denominata "MARTESANA Reti S.r.l."

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di COGESER S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall'art. 2497 c.c.

Articolo 2

La società ha sede legale in Melzo.

Essa potrà istituire sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II – OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La società ha per oggetto - secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo comunque applicabile, nonché previo rilascio di ogni eventuale opportuna autorizzazione - l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, comprese società controllanti, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, oppure mediante rapporti contrattuali con terzi e/o con i soci, in Italia e all'estero, delle attività relative a:

- (a) *Servizio distribuzione e misura di gas*: gestione del servizio di distribuzione, a mezzo di reti canalizzate e non, del gas naturale, comunque originato, inclusa la sintesi e l'idrogenazione, per tutti gli usi; gestione del servizio di misura del gas naturale, comunque originato; studio, progettazione, realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi di distribuzione e misura. Gestione della distribuzione e misura di eventuali altri vettori energetici o gas tecnologici, compreso il biometano e l'idrogeno, che possano essere trasportati nelle reti di distribuzione gas naturale anche in forma miscelata (blending) o in flusso multifase; gestione degli impianti necessari, incluso l'immagazzinamento;
- (b) *Distribuzione e misura dell'energia elettrica*: gestione della distribuzione e misura dell'energia elettrica per tutti gli usi, ivi inclusi lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali tali attività;
- (c) *Reti tecnologiche*: studio, progettazione, realizzazione e gestione di reti tecnologiche in genere e di reti per la trasmissione dati, cablate e wireless, per telecomando, telecontrollo e telemisura;

- (d) *Servizio di vettoriamento*: stipula e gestione dei contratti di vettoriamento del gas naturale e di eventuali altri vettori energetici o gas tecnologici, compreso il biometano e l'idrogeno; attività connesse al bilanciamento e scambio con i gestori di reti;
- (e) *Produzione di energia*: studio, progettazione, realizzazione, gestione e vendita di impianti per la produzione, la trasformazione, l'immagazzinamento e l'erogazione di energia elettrica e/o termica, anche combinate tra loro (impianti di cogenerazione) alimentati da fonti energetiche primarie convenzionali e/o rinnovabili. In tali attività sono ricomprese anche le reti di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento/telerefrigerazione ivi incluse le attività di promozione, commercializzazione e vendita dei singoli vettori energetici;
- (f) *servizio di illuminazione pubblica*: studio, progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione pubblica e di videosorveglianza;
- (g) *gestione impianti semaforici*: studio, progettazione, realizzazione e gestione di impianti tecnologici distribuiti sul territorio, anche a rete, connessi direttamente o indirettamente con la mobilità dei pedoni e dei veicoli, come impianti semaforici, pannelli a messaggio variabile;
- (h) *efficienza energetica*: studio, progettazione, realizzazione e gestione di servizi ed interventi volti all'efficiente impiego delle risorse energetiche, erogati anche in qualità di ESCO – Energy Saving Company;
- (i) *mobilità elettrica*: studio, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;

La società potrà compiere ogni attività e stipulare ogni atto necessario, strumentale o utile per lo svolgimento delle attività sopra elencate.

Sempre secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo applicabile, nonché previo rilascio di ogni eventuale opportuna autorizzazione, la società potrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, incluso stipulare con soggetti terzi accordi di partnership, contratti di rete, joint-venture, associazioni temporanee di impresa, consorzi, per lo sviluppo di attività riferite all'oggetto sociale e, in particolare, per la partecipazione con altre società alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

TITOLO III

SOCI - CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (euro centomila zero zero). Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

I soci possono decidere, in sede di aumento di capitale, di riservare le partecipazioni di nuova emissione a soggetti terzi, nel rispetto del requisito di prevalenza del capitale sociale pubblico locale.

Articolo 6

(Diritto di voto)

Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Articolo 7

(Trasferimento partecipazioni-Gradimento)

Le partecipazioni sociali sono trasferibili a soggetti terzi non soci con il preventivo gradimento della maggioranza degli altri soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale.

Il socio interessato ad alienare deve comunicare all'organo amministrativo la decisione di trasferire la propria partecipazione, il nominativo del soggetto interessato all'acquisto, il prezzo della cessione ed ogni altra utile indicazione; l'organo amministrativo, con lettera raccomandata A/R indirizzata a ciascuno, informa gli altri soci e richiede il loro gradimento. I soci interpellati comunicano all'organo amministrativo il proprio gradimento o meno con lo stesso mezzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso di mancata risposta entro detto termine, il gradimento s'intende concesso ad ogni effetto.

Nel caso in cui sia concesso il gradimento, il socio alienante può procedere al trasferimento entro 30 giorni dal giorno in cui ha avuto la relativa notizia, comunicando poi l'avvenuto trasferimento e le sue condizioni ai soci stessi.

Articolo 8

(Mancato gradimento)

In caso di rifiuto del gradimento di cui al precedente articolo, il socio titolare della quota per cui era stato richiesto il gradimento ha diritto di recedere dalla società alle condizioni previste dall'articolo 2473 c.c. e dall'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 9

(Esclusione)

L'esclusione del socio si verifica ove egli, senza il preventivo consenso di tutti gli altri soci, eserciti - direttamente o a mezzo di soggetti interposti - un'attività concorrente con quella della società. Si considerano in ogni caso soggetti interposti le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione al capitale, indipendentemente dall'entità della stessa, o abbia diritto alla nomina di amministratori.

Del verificarsi della circostanza che comporta l'esclusione prende atto l'organo amministrativo anche su proposta di singoli soci. L'organo amministrativo convoca i soci in assemblea per deliberare l'esclusione.

La delibera è immediatamente comunicata, anche per iscritto, al socio escluso ed ha effetto 60 giorni dopo il ricevimento della comunicazione.

Il termine di 180 giorni per la liquidazione della partecipazione al socio escluso decorre dalla data in cui l'esclusione è divenuta definitiva. Per la determinazione del valore della partecipazione si applica quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 2473 c.c. fermo restando quanto disposto dal successivo art. 2473 bis c.c.

Articolo 10

(Recesso)

Ha diritto di recedere dalla società il socio che non abbia concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto sociale; la trasformazione, fusione e/o scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci, a norma dell'art. 2468, c. 3, c.c.

Il diritto di recesso può inoltre essere esercitato da ciascun socio nel caso indicato nel precedente articolo 8.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con trasmissione da effettuarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima, oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

Nella comunicazione di recesso devono essere indicati: le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale della partecipazione per la quale il diritto di recesso è esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene alla sede legale della società, e acquista efficacia decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia qualora, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

CAPO I - GLI ORGANI

Articolo 11

Sono organi della società l'assemblea, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo.

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

CAPO II - L'ASSEMBLEA

Articolo 12

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, tramite e-mail, posta elettronica certificata (PEC) o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito ai soci almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso la sede od il recapito risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive.

Sono comunque valide le assemblee tenute senza convocazione nel rispetto delle norme del codice civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364 del codice civile.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

L'assemblea può essere svolta (eventualmente anche in via esclusiva) per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera svolta dove si trova il segretario.

L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di legge con la sola eccezione delle delibere inerenti le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori, deliberazioni che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea: la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto; lo scioglimento della società, la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei loro poteri; l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina e la revoca dei componenti dell'organo amministrativo; la nomina e la revoca dell'organo di controllo; la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo; le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo; le deliberazioni inerenti le autorizzazioni di cui al successivo articolo 21.

Competono altresì ai soci tutte le materie ad essi eventualmente sottoposte dall'organo amministrativo o dall'organo di controllo ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

RAPPRESENTANZA

Articolo 13

I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 2372 del codice civile.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla società.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, o agli amministratori, membri dell'organo di controllo e dipendenti di questi, né ad aziende o istituti di credito.

PRESIDENZA E SEGRETARIO

Articolo 14

La presidenza dell'assemblea compete all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al vice presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento del presidente o del vice presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di assemblea.

FORMA E VERBALE

Articolo 15

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

CAPO III

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; oppure (b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere non soci, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, assicurando altresì il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

La cessazione d'efficacia degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio. È in ogni caso fatto divieto

di corrispondere gettoni presenza oltre che di corrispondere trattamenti di fine mandato. È possibile la corresponsione di premi di risultato solo se deliberati prima dello svolgimento della relativa attività.

In caso di nomina di amministratore delegato, il relativo compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, sentito il parere dell'organo di controllo.

Articolo 17

Il consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, il presidente nonché, eventualmente, il vice presidente che sostituisca il presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento e senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti, e può delegare, nei limiti previsti dalle norme di legge applicabili, i propri poteri ad un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Articolo 18

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purché sul territorio italiano) tutte le volte che il presidente o l'eventuale vice presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta - con l'indicazione delle materie da trattare - da due consiglieri, dal sindaco unico o dal presidente dell'organo di controllo.

Articolo 19

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, o via e-mail o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore ed a ciascun membro dell'organo di controllo e, nei casi di urgenza, con telegramma o e-mail da spedirsi almeno un giorno prima. Sono comunque valide le riunioni cui intervengano tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo oppure quelle tenute in giorni predeterminati secondo un calendario dei lavori debitamente comunicato a tutti i consiglieri ed a tutti i membri dell'organo di controllo.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere (eventualmente anche in via esclusiva) per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera svolta ove si trova il segretario.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai

documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

Articolo 20

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i consiglieri rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 21

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di gestione ed amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge od il presente statuto riservano all'assemblea. Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo deve sottoporre a preventiva autorizzazione dell'assemblea, ai sensi per gli effetti dell'art. 2479 primo comma c.c., le decisioni riguardanti:

- l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie o aziende o rami di azienda;
- gli acquisti e cessioni immobiliari di qualsiasi importo;
- gli acquisti e cessioni di macchinari e attrezzature il cui valore ecceda euro 50.000,00 (cinquantamila);
- le decisioni in merito a nuove aree strategiche di affari per lo sviluppo della società;
- la stipula di contratti tra la società ed uno dei soci (o società del gruppo di uno dei soci, per tale intendendosi le società controllanti, controllate, o sottoposte a comune controllo) oppure tra la società e i soci della sua controllante;
- l'approvazione del business plan e del budget annuali;
- l'assunzione di finanziamenti, la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni per importi superiori a euro 50.000,00 (cinquantamila);
- le locazioni immobiliari eccedenti l'ordinaria amministrazione e locazioni finanziarie immobiliari;
- il preventivo gradimento per la nomina del direttore generale e le relative attribuzioni;
- l'approvazione della pianta organica del personale;
- incarichi professionali e/o di collaborazione eccedenti l'importo annuo, per singola controparte, di euro 50.000,00 (cinquantamila);
- il benessere sugli accordi integrativi aziendali.

La mancata esecuzione degli atti in conformità alle autorizzazioni concesse dall'assemblea potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

CAPO IV

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 22

L'assemblea dei soci nomina l'organo di controllo, costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre sindaci. In quest'ultimo caso, l'assemblea nominerà tre sindaci effettivi, compreso il presidente, e due supplenti, e in ogni caso tutti i sindaci dovranno essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, assicurando altresì il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato verranno a mancare uno o più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentreranno nell'ordine idoneo per garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra i generi.

Qualora venga nominato un collegio sindacale, il presidente è nominato dall'assemblea tra i membri effettivi.

Il compenso del sindaco unico o dei membri del collegio sindacale viene determinato dall'assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico. È in ogni caso fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi; i membri dell'organo di controllo sono rieleggibili; la revoca dell'organo di controllo può essere esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Qualora la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore (persona fisica o società di revisione), questi deve essere iscritto al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea può altresì prevedere che la funzione di controllo sia affidata all'organo di controllo e la funzione di revisione legale sia affidata ad un revisore. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci. Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti sulla società.

CAPO V - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Articolo 23

La firma e la rappresentanza della società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai quali compete pure di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il potere di firma e di rappresentanza della società può essere conferito per materie ed atti specifici, con la determinazione contestuale dei limiti ed indirizzi cui attenersi.

TITOLO V - BILANCIO ED UTILI

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25

L'utile netto di esercizio viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota, che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;
- b) l'utile residuo viene distribuito ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Articolo 26

Il pagamento degli utili è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VII - DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 28

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Per allegato:

F.to